

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
REGOLAMENTO SUL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 1
Finalità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, l'Università degli Studi di Foggia (da ora in avanti Università), nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, promuove interventi atti a migliorare la qualità degli studi universitari, nonché la crescita dei servizi e sostiene le iniziative culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti.

Art. 2
Commissione di Ateneo per le questioni di interesse degli studenti

1. Ai sensi della legge 3 agosto 1985, n. 429, è costituita la Commissione di Ateneo per le questioni di interesse degli studenti (da ora in avanti Commissione), composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e da pari numero di rappresentanti dei docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno fra i rappresentanti dei professori universitari.
2. La Commissione è convocata dal Presidente ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3
Compiti della Commissione

1. La Commissione delibera sull'utilizzo dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria, proposte alla Commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate negli organi centrali di ateneo, nei consigli di dipartimento o da gruppi di studenti.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Commissione elabora una proposta di ripartizione del budget di Ateneo per il diritto allo studio e la sottopone all'attenzione del Consiglio degli Studenti (ai sensi dell'art. 25, comma 4, punto e) dello Statuto) e, successivamente, agli Organi di governo di Ateneo per la delibera definitiva.
3. L'Area competente cura tutte le procedure amministrative concernenti le iniziative previste dal presente regolamento, di concerto con le diverse strutture di Ateneo eventualmente interessate.

Art. 4
Borse di studio

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 09 aprile 2001, l'Università, con oneri a carico del proprio bilancio, può istituire borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione, stabilisce annualmente l'importo da destinare al finanziamento delle borse di studio. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2012, l'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente (studente in sede e fuori sede), in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali, come definite dal D. Lgs. n. 68/2012. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. 09 aprile 2001, gli importi delle borse di studio sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle Regioni.
3. Le borse di studio sono concesse attingendo, in via prioritaria, dalle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio attribuite, per lo stesso anno accademico, dall'A.DI.S.U. Puglia e secondo l'ordine delle stesse graduatorie, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.C.M. 09 aprile 2001.
4. Le borse sono attribuite con decreto rettorale. Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data notizia formale del conferimento della borsa, l'assegnatario deve far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa medesima. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata.
5. Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università, dall'A.DI.S.U. Puglia o da altri Enti pubblici o privati. L'Università effettuerà controlli incrociati al fine di evitare eventuali cumuli di due o più benefici. Coloro che risultassero fruitori di più benefici saranno tenuti a restituire le relative somme e perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi.

Art. 5
Attività a tempo parziale

1. Per l'attività a tempo parziale degli studenti a supporto delle attività connesse ai servizi resi dalle varie strutture di Ateneo si rimanda all'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Altre borse di studio

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.C.M. 09 aprile 2001, l'Università può istituire, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento, anche con l'obiettivo di premiare studenti particolarmente meritevoli, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e/o privati.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 09 aprile 2001, qualora l'Università realizzi servizi o interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di

cui al comma 1 del medesimo articolo del D.P.C.M. 09 aprile 2001 (borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi, contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani), può determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito ed alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.

Art. 7

Attività autogestite dagli studenti

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 429/1985 e dell'art. 3, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 68/2012, possono presentare richiesta di finanziamento per attività culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti, i seguenti soggetti:
 - a) associazioni studentesche che abbiano, fra i propri associati, almeno un rappresentante negli organi centrali di ateneo e/o nei consigli di dipartimento;
 - b) gruppi di studenti universitari composti da almeno trenta studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in corso, la cui richiesta, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, individui chiaramente un responsabile.

I gruppi di cui alla lettera b) devono allegare alla richiesta di finanziamento copia di un documento di identità per ogni componente del gruppo.
2. Le richieste di finanziamento devono contenere:
 - a) la descrizione dettagliata dell'iniziativa e l'obiettivo principale da raggiungere nel tempo previsto per l'attuazione;
 - b) un piano di spesa dettagliato per ogni singola voce (corredato dai preventivi di ditte o società);
 - c) la designazione di un delegato e di un supplente, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative;
 - d) la descrizione delle forme di pubblicità intese a promuovere la partecipazione del maggior numero di studenti.
3. Alle richieste di finanziamento deve essere obbligatoriamente allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e/o dal Responsabile del gruppo, che attesti:
 - a) l'assoluta mancanza di fini di lucro;
 - b) la partecipazione prioritaria riservata agli studenti dell'Università;
 - c) la ricaduta dei benefici economici e culturali esclusivamente in favore degli studenti dell'Università.
4. Le richieste devono essere presentate al Magnifico Rettore entro il 30 giugno di ogni anno. L'Area competente raccoglie le richieste avanzate e le sottopone al parere della Commissione, che le esamina in via preliminare per verificarne l'ammissibilità in base ai criteri di ripartizione dei fondi disponibili, in precedenza determinati.
5. La Commissione, nel valutare le richieste, favorirà le attività che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
6. La Commissione propone al Consiglio di Amministrazione il riparto dei contributi tra i singoli progetti ritenuti ammissibili. L'Area competente provvederà a comunicare ai responsabili del progetto la delibera del Consiglio di Amministrazione e questi ultimi, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, potranno manifestare il proprio dissenso o

rinuncia. La mancata dichiarazione di rinuncia verrà intesa come formale accettazione del contributo.

7. Ogni studente non può sottoscrivere più di due proposte pena l'esclusione dalla selezione.
8. È consentito procedere a pagamenti di consulenze e/o assistenza, sotto forma di parcelle professionali.
9. Tutte le iniziative e le attività finanziate devono essere completate entro un anno dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il finanziamento, salvo motivata richiesta da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
10. Al fine di conseguire gli scopi prefissati, i soggetti beneficiari possono usufruire, ove autorizzati, degli spazi esistenti all'interno delle strutture universitarie.
11. La valutazione preventiva della congruità economica dei preventivi di spesa presentati è affidata all'Economato dell'Università che, nel rispetto delle autonomie studentesche e alla luce delle procedure previste dal Regolamento di Contabilità e Finanza, curerà la selezione dei fornitori per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo svolgimento delle suddette attività.
12. La Commissione vigila sul corretto espletamento delle attività finanziate disponendo, per la parte non espletata, la revoca del finanziamento che andrà ad incrementare la disponibilità della relativa voce di bilancio.
13. Al termine dell'attività, i responsabili delle iniziative finanziate sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione che illustri la gestione economica, gli obiettivi raggiunti e le forme di pubblicità adottate. La mancata presentazione di tale relazione impedirà ai responsabili l'accesso ai finanziamenti per le volte successive.
14. I contributi accordati sono liquidati dall'Area competente su richiesta dello studente responsabile dell'attività, in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato.

Art. 8

Accordi e convenzioni con enti e soggetti esterni

1. L'Università organizza i propri servizi in modo tale da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Ritenendo che ciò si realizzi anche agevolando la vita degli studenti, oltre che incrementando i servizi e i finanziamenti di sua esclusiva competenza, ha scelto di potenziare la collaborazione con gli enti, pubblici e privati, maggiormente radicati nel territorio. Tale collaborazione riguarda la realizzazione di interventi destinati all'intera popolazione studentesca, prevalentemente volti a migliorare la qualità dell'apprendimento e, in generale, della vita, riferiti all'esistenza di luoghi in cui studiare (es. biblioteche comunali, etc.), alla reperibilità di alloggi a costi contenuti, ai trasporti, ecc.
2. L'Area competente, sulla base delle indicazioni della Commissione e degli Organi Accademici, cura la predisposizione delle ipotesi di accordo, la loro istruttoria e la gestione dei fondi da destinare al cofinanziamento di servizi per il diritto allo studio.
3. Per l'attuazione delle varie attività individuate dalla Commissione l'Università può inoltre stipulare, con altri soggetti pubblici e privati, convenzioni riguardanti attività svolte da associazioni, circoli culturali, enti teatrali, circuiti cinematografici e simili. Gli accordi hanno come obiettivo quello di favorire la partecipazione e l'accesso (a titolo gratuito o a tariffa agevolata) degli studenti ad attività culturali e ricreative quali rappresentazioni teatrali, concerti, rassegne cinematografiche, convegni, mostre, etc.

Art. 9
Premi di studio e di laurea

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente in materia, può attivare premi di studio e/o di laurea su fondi finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario.
2. Il trattamento fiscale applicato farà riferimento alla normativa vigente al momento dell'istituzione del premio di studio e/o di laurea.
3. I premi di cui al comma 1 sono riservati a studenti iscritti o laureati presso l'Università secondo i seguenti requisiti di ammissione:
 - a) studenti iscritti, nell'anno accademico in cui è bandito il concorso, dal secondo anno di corso in poi con esclusione degli iscritti con riserva, degli iscritti a tempo parziale e degli iscritti fuori corso e che non abbiano superato i trenta anni di età;
 - b) laureati presso l'Università che abbiano conseguito il titolo da non oltre due anni accademici e non abbiano superato i trentacinque anni di età.
4. I premi di studio e di laurea prevedono un importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
5. Il bando di selezione, emanato con decreto rettorale a seguito di delibera favorevole da parte della Commissione e degli organi collegiali, è pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università.
6. Riguardo ai requisiti di merito, fatto salvo quanto previsto da normativa nazionale o da delibere specifiche, la selezione dei candidati avviene nel modo seguente:
 - a) per i premi di studio, alla media dei voti degli esami (non inferiore a 28/30) saranno aggiunti 0,2 punti per ogni esame di profitto sostenuto con lode;
 - b) per i premi di laurea, al voto dell'esame di laurea, che non deve essere inferiore a 105/110, saranno aggiunti 0,2 punti per ogni esame di profitto sostenuto con lode, 2 punti per l'esame di laurea sostenuto con lode, 3 punti se il titolo è stato conseguito nel numero legale di anni previsti dal corso di laurea.
7. A parità di punteggio, precede il candidato con la situazione economica familiare più disagiata: tale requisito è individuato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato per le prestazioni agevolate nell'ambito del Diritto allo Studio, relativo ai redditi dell'anno solare precedente la data di pubblicazione del bando. In caso di ulteriore parità, prevale la minore età del candidato.
8. Le procedure di selezione devono concludersi entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 10
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di diritto allo studio. Il presente Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.